

**Causa C-232/24 [Kosmiro]<sup>i</sup>****Domanda di pronuncia pregiudiziale****Data di deposito:**

27 marzo 2024

**Giudice del rinvio:**

Korkein hallinto-oikeus (Finlande)

**Data della decisione di rinvio:**

22 marzo 2024

**Ricorrente in impugnazione:**

A Oy

**Altra parte intervenuta:**

Veronsaajien oikeudenvilvontayksikkö

---

**KORKEIN HALLINTO-OIKEUS** **Ordinanza interinale**  
**(CORTE SUPREMA**  
**AMMINISTRATIVA,**  
**FINLANDIA)**...  
[OMISSIS]**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale presentata alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)

**Ricorrente in impugnazione**

A Oy

**Altra parte intervenuta**

Veronsaajien oikeudenvilvontayksikkö (ente dell'amministrazione finanziaria incaricato della tutela dei diritti dei percettori d'imposta, Finlandia)

**Decisione impugnata**

Keskusverolautakunta (commissione tributaria centrale, Finlandia) del 25 ottobre 2022 n. 47/2022

<sup>i</sup> Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

## **Ordinanza del Korkein hallinto-oikeus (Corte suprema amministrativa)**

Questo Collegio ha deciso di sospendere il procedimento e di adire la Corte di giustizia, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, chiedendole di pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. La domanda di pronuncia pregiudiziale è necessaria ai fini della decisione della controversia pendente dinanzi a questo Collegio.

### **Oggetto della controversia e fatti rilevanti**

(1) La A Oy (in prosiegua anche: la «società») chiedeva al Keskusverolautakunta un ruling fiscale preventivo (in prosiegua: il «ruling preventivo» o, anche, la «decisione») in merito al regime IVA delle commissioni addebitate ai suoi clienti per l'attività di factoring. La società presentava un ricorso dinanzi a questo Collegio avverso il ruling preventivo del Keskusverolautakunta nella parte in cui quest'ultimo riteneva che le commissioni addebitate dalla società costituissero un corrispettivo per la concessione di un credito, che doveva essere considerato un servizio finanziario esente.

### ***Esposizione dei fatti rilevanti alla base della domanda di pronuncia pregiudiziale***

(2) Nella domanda di pronuncia pregiudiziale i fatti rilevanti vengono descritti come segue. Questo Collegio è tenuto a decidere la controversia sulla base di tale descrizione.

(3) La A Oy fornisce servizi finanziari nell'ambito delle sue attività commerciali e il factoring ne costituisce la parte prevalente. Ne è proprietaria la società madre operativa del gruppo, la B AB, che svolge analoghe attività soggette ad autorizzazione in Svezia.

(4) I clienti della società operano tipicamente in settori nei quali il tasso di rotazione dei crediti è basso. Nell'ambito dell'accordo di factoring, l'impresa cliente mira ad ottenere la disponibilità immediata del capitale atteso per i crediti fatturati, in anticipo rispetto alla scadenza del periodo previsto nei rispettivi termini di pagamento. Inoltre, il factoring libera le imprese clienti della società dagli oneri di riscossione e sollecito inerenti alle fatture. I crediti oggetto di factoring sono crediti fatturati non contestati, derivanti dalle attività commerciali svolte dalle imprese clienti della società.

### ***Factoring sotto forma di anticipo fatture***

(5) Mediante il factoring di tipo pignoratorio, vale a dire l'anticipo fatture, la società garantisce al proprio cliente un finanziamento, concedendogli un prestito entro un limite complessivo predeterminato a fronte di crediti. L'importo massimo di detto limite dipende da una valutazione del rischio dell'attività del cliente effettuata dalla società, la quale può selezionare i crediti accettati come base per il

finanziamento, a fronte dei quali viene concesso il prestito al cliente. In caso di accettazione di un credito ai fini della concessione del prestito, la società corrisponde al cliente una parte dell'importo del credito in base al rapporto di «prestito al valore» convenuto, detratta la commissione spettante alla stessa società. Detto rapporto può coincidere con l'intero valore nominale dei crediti oppure essere inferiore.

(6) Nel caso dell'anticipo fatture, i crediti del cliente fungono da garanzia per il prestito concesso dalla società. Il cliente conserva lo status di creditore nei confronti dei soggetti obbligati al pagamento, vale a dire i debitori, e sopporta il rischio di insolvenza in caso di inadempimento dei debitori.

(7) I debitori del cliente risultanti dalla fattura ricevono una dichiarazione di cessione dei crediti dati in pegno alla società, in forza della quale sono tenuti ad effettuare il pagamento alla società alla scadenza del credito. Il prestito concesso dalla società al proprio cliente sarà ridotto nella misura corrispondente ai pagamenti che la società riceve da parte dei suddetti debitori.

(8) La società sopporta l'onere dei solleciti riguardanti i crediti costituiti in pegno e del loro recupero stragiudiziale. Essa, qualora non riceva il pagamento di un credito sottostante al prestito entro un certo termine, di solito entro 18 giorni dalla data di scadenza, oppure preveda che il credito non verrà soddisfatto, può escludere il credito dalla somma dei crediti accettati nell'ambito della concessione del prestito. In base al contratto di finanziamento, il cliente dovrà effettuare un pagamento alla società pari all'importo finale del credito escluso.

#### *Factoring sotto forma di cessione di crediti*

(9) Nel factoring sotto forma di cessione di crediti, la società si impegna ad acquistare i crediti fatturati dal cliente. Tra la società e il cliente viene convenuto un limite complessivo, ossia l'importo massimo fino al quale la società si impegna ad acquistare i crediti dal cliente. Il tetto massimo è determinato da una valutazione del rischio delle attività commerciali del cliente effettuata dalla società.

(10) In virtù del contratto, il cliente trasmette alla società i dati di identificazione dei crediti non ancora scaduti che intende cedere alla società, la quale può selezionare i crediti di cui accetta la cessione. Una volta accettato un credito in esecuzione del contratto, la società eseguirà un pagamento a favore del cliente a fronte del credito ceduto, corrispondente all'intero valore nominale del credito oppure a una parte del valore nominale della fattura, in conformità alle condizioni del contratto intercorrente tra società e cliente.

(11) Nel factoring sotto forma di cessione di crediti, la titolarità dei crediti e il rischio di insolvenza vengono trasferiti alla società in caso di inadempimento dei debitori.

#### *Commissioni di factoring*

(12) Il contratto tra la società e il cliente deve specificare le commissioni da versare alla società. Le commissioni più elevate in termini di importo sono la provvigione di finanziamento e le spese di apertura.

(13) La *provvigione di finanziamento* è una commissione, spettante alla società, espressa in percentuale per ciascun credito oggetto del contratto. La commissione viene calcolata in base al termine per il pagamento dei crediti, in modo che essa è tanto più alta quanto più lungo è il termine di pagamento convenuto tra il cliente e il suo debitore per il credito finanziato. Anche il rating del credito del cliente e dei debitori influisce sull'importo della provvigione.

(14) Nel factoring sotto forma di anticipo fatture, ad esempio, può essere convenuto, a titolo di provvigione della società, l'1% di ciascun credito con un termine di pagamento a trenta giorni nell'ambito di un rapporto di «prestito al valore» del 100%, per cui la società concede al cliente un prestito pari a EUR 99 per ogni credito costituito in pegno del valore nominale di EUR 100. In tal caso, il cliente versa alla società una provvigione di finanziamento pari a un euro. La società riceve l'importo residuo direttamente dal debitore del cliente posteriormente alla scadenza del credito costituito in pegno o, in ultima istanza, dal cliente.

(15) Nel factoring sotto forma di cessione di crediti, l'importo della provvigione di finanziamento è calcolato allo stesso modo del factoring sotto forma di anticipo fatture. In entrambi i casi, la società riceve la provvigione in anticipo.

(16) Le *spese di apertura* sono un corrispettivo fisso versato dal cliente alla società per le attività finalizzate all'impostazione e all'avvio della procedura di factoring, tra le quali rientrano, in particolare, gli obblighi correlati alla normativa antiriciclaggio.

(17) Inoltre la società addebita, *inter alia*, le seguenti commissioni:

- La *commissione limite* è una commissione, espressa in percentuale, per il tetto massimo concesso dalla società al cliente e a disposizione di quest'ultimo. L'importo di detta commissione è calcolato sulla base del tetto massimo. Si tratta di un compenso della società per la concessione di tale tetto al cliente.
- Il *canone mensile o annuale* costituisce il compenso per la gestione corrente del contratto.
- La *commissione per la gestione delle fatture* è una commissione fissa per ciascun credito fatturato. Le commissioni coprono i costi sostenuti dalla società per il trasferimento e la gestione dei crediti.
- Il *canone annuale per il portale clienti* è un compenso per la possibilità garantita al cliente di utilizzare il sito Internet. I clienti che hanno optato per

detto servizio possono visualizzare le fatture finanziate o acquistate tramite il portale e ricevere, in particolare, gli estratti conto.

- La *commissione d'incasso* è un compenso per la riscossione delle fatture che la società addebita principalmente ai debitori, ma in alcuni casi anche ai propri clienti.
- La *commissione per il pagamento veloce* costituisce una remunerazione per la possibilità offerta dalla società ai clienti di disporre del capitale in maniera più rapida rispetto alla consueta prassi di pagamento della società.
- La *commissione per il rating* è un compenso per l'emissione dei rating al momento della costituzione del rapporto con il cliente. Detta commissione viene applicata ai fini dell'identificazione della solvibilità del cliente e dei clienti di quest'ultimo risultanti dalla fattura, vale a dire dei debitori.

***Ruling preventivo del Keskusverolautakunta del 25 ottobre 2022 riguardo al periodo dal 25 ottobre 2022 al 31 dicembre 2023***

(18) Nel caso di specie, il Keskusverolautakunta emanava, nei confronti della società, un ruling preventivo di identico contenuto per il factoring sotto forma di anticipo fatture e per il factoring sotto forma di cessione di crediti. Esso sottolineava che le commissioni addebitate dalla società ai propri clienti sarebbero state soggette a IVA ove costituissero il corrispettivo per la gestione e il servizio di recupero dei crediti. A suo avviso la provvigione di finanziamento, la commissione limite, la commissione per il pagamento rapido, la commissione per il rating e le spese di apertura addebitate dalla società costituiscono, in parte, il corrispettivo di un servizio finanziario esente.

(19) Nella sua decisione il Keskusverolautakunta dichiarava che, dal momento della cessione dei crediti alla società a garanzia del prestito concesso al cliente oppure del loro acquisto da parte della società stessa, una prestazione relativa alle fatture potrebbe essere validamente eseguita unicamente nei confronti di detta società. Quest'ultima si occuperebbe pertanto della gestione dei crediti, vigilando sui pagamenti ad essi relativi, potendo altresì svolgere attività inerente al recupero dei crediti. A tal proposito, sia il factoring sotto forma di anticipo fatture sia il factoring sotto forma di cessione di crediti costituirebbero prestazioni di servizi soggette a IVA.

(20) Tuttavia, laddove la società offra ai propri clienti un finanziamento all'interno di un limite personalizzato, sia il factoring sotto forma di anticipo fatture sia il factoring sotto forma di cessione di crediti costituirebbero un servizio finanziario finalizzato alla concessione di un prestito ed esente da IVA. La provvigione di finanziamento, la commissione limite, la commissione per il pagamento rapido e la commissione per il rating dovrebbero essere considerate come un corrispettivo per la fornitura di detto servizio.

(21) Le spese di apertura sarebbero un compenso per la prestazione di servizi finalizzati all'impostazione e all'avvio della procedura di finanziamento del credito. Tali spese sarebbero pertanto il corrispettivo per la prestazione di un servizio soggetto a IVA e di un servizio esente, con la conseguenza che esse andrebbero divise in una parte soggetta a IVA e una parte esente.

***Oggetto del procedimento principale***

(22) Con il ricorso presentato dinanzi a questo Collegio, la *A Oy* chiede l'annullamento della decisione del Keskusverolautakunta nella parte in cui quest'ultimo sostiene che la provvigione di finanziamento addebitata dalla società sia per il factoring sotto forma di anticipo fatture sia per il factoring sotto forma di cessione di crediti, la commissione limite, la commissione per il pagamento rapido, la commissione per il rating e le spese di apertura costituiscono, in tutto o in parte, un compenso addebitato a fronte di un servizio finanziario esente da IVA ai sensi dell'articolo 41 dell'*Arvonlisäverolaki* (legge in materia di IVA). Sarebbe necessario adottare un nuovo riling preventivo che stabilisca che la provvigione di finanziamento e le altre commissioni summenzionate costituiscono un corrispettivo per il ricupero e la gestione dei crediti o per altre prestazioni di servizi soggetti a IVA.

(23) A sostegno della propria tesi, la società ha fatto valere che lo scopo principale del factoring sotto forma di anticipo fatture consisterebbe nel prestare assistenza ai clienti nella gestione dei loro crediti, nell'assicurarne il pagamento e nella relativa riscossione. La provvigione di finanziamento applicata a tali attività e le altre commissioni summenzionate dovrebbero essere considerate, nel loro insieme, come il corrispettivo di una prestazione di servizi soggetta a IVA. Ove una parte delle commissioni addebitate per tali attività dovesse essere considerata come il corrispettivo di un servizio finanziario esente ciò sarebbe possibile unicamente per la commissione limite, essendo l'unica remunerazione espressa in percentuale del tetto massimo concesso al cliente, vale a dire per il finanziamento che il cliente potrebbe ottenere su domanda.

(24) La società ritiene che il factoring sotto forma di cessione di crediti non consista nella concessione di un prestito, in ragione del fatto che essa acquisterebbe i crediti dai propri clienti e non sorgerebbe alcun rapporto obbligatorio tra la società e il cliente. Riguardo a detta prestazione di servizi, nessun capitale verrebbe messo a disposizione del cliente. In considerazione del contenuto di detta prestazione, la rispettiva provvigione di finanziamento addebitata e le altre commissioni summenzionate dovrebbero essere considerate nel loro insieme come una remunerazione ricevuta a fronte di una prestazione di servizi soggetta a IVA.

(25) Il *Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö* chiede di respingere il ricorso. A suo avviso, nel factoring sotto forma di anticipo fatture il cliente dà i propri crediti in pegno alla società. La provvigione di finanziamento e la commissione limite sarebbero giustificate dalla possibilità accordata al cliente di ricevere un prestito a

fronte dei propri crediti. La provvigione di finanziamento applicata nel caso dell'anticipo fatture e le altre commissioni di cui trattasi costituirebbero il corrispettivo per la concessione del prestito.

(26) A parere del Veronsaajien oikeudenvallvontayksikkö, nel factoring sotto forma di cessione di crediti la società riceve un compenso a fronte dell'acquisto dei crediti fatturati. In tal senso, si tratterebbe di un recupero di crediti imponibile. D'altro canto, la provvigione di finanziamento e le altre commissioni di cui trattasi potrebbero essere considerate come compensi esenti in considerazione della portata della prestazione. Ne discenderebbe che le commissioni rappresenterebbero il corrispettivo per la messa a disposizione del capitale a favore del cliente. A favore dell'esenzione dall'IVA deporrebbe il fatto che tutte le summenzionate commissioni sarebbero correlate al trasferimento di denaro dalla società al cliente. Dette prestazioni di servizi potrebbero essere considerate prestazioni distinte dall'acquisto dei crediti.

### **Legislazione e giurisprudenza nazionali**

#### ***Legge sull'imposta sul valore aggiunto n. 1501/1993***

(27) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA») e la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (in prosieguo anche: la «sesta direttiva»), non più vigente, venivano trasposte nell'ordinamento finlandese mediante la Arvonlisäverolaki 20.12.1993/1501 (legge del 20 dicembre 1993, n. 1501, in materia di imposta sul valore aggiunto; in prosieguo: la «legge sull'IVA»), entrata in vigore il 1° giugno 1994, e sue successive modificazioni<sup>1</sup>.

(28) Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto 1, della legge sull'IVA, l'IVA viene versata allo Stato sulla cessione di beni o sulla prestazione di servizi effettuata in Finlandia nell'ambito di un'attività commerciale.

(29) Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, di detta legge, per prestazione di un servizio si intende l'esecuzione o altra fornitura a titolo oneroso di un servizio.

(30) Ai sensi dell'articolo 41 della legge medesima, la prestazione di un servizio finanziario non è soggetta a IVA.

(31) Il seguente articolo 42, paragrafo 1, punto 2, dispone che per servizio finanziario si intende la concessione di prestiti e altre forme di finanziamento.

<sup>1</sup> [https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931501?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=arvonlis%C3%A4vero\\_laki](https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931501?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=arvonlis%C3%A4vero_laki) [NdT: riferimento alla versione consolidata della legge sull'IVA in lingua finlandese].

(32) In base al punto 3 della medesima disposizione, la gestione di un prestito da parte del suo concedente è considerata un servizio finanziario.

### ***Giurisprudenza di questo Collegio***

(33) Nel caso deciso da questo Collegio, *KHO 2013:1292*<sup>2</sup>, una società svolgeva principalmente attività di factoring, acquistando dai propri clienti i crediti fatturati e assumendosi il rischio di insolvenza in caso di inadempimento dei debitori. A titolo di remunerazione del servizio di factoring, la società addebitava ai propri clienti un canone annuo a fronte della facoltà di avvalersi dei servizi prestati della società, spese fisse per la gestione delle fatture e un compenso percentuale in base all'importo dei crediti. Alla luce delle disposizioni della direttiva IVA 2006/112/CE in materia di prestazione di servizi finanziari e recupero dei crediti, nonché della giurisprudenza della Corte di giustizia relativa all'interpretazione di detta direttiva, questo Collegio considerava l'attività svolta dalla società come un recupero dei crediti soggetto a IVA, alla quale non si applicava l'esenzione per i servizi finanziari prevista dalla legge sull'IVA e dalla direttiva IVA. La società dovrebbe versare l'IVA relativa al canone annuale, alle spese di gestione e al compenso percentuale riscossi presso i clienti.

(34) Nel caso deciso da questo Collegio, *KHO 2022:173*<sup>3</sup>, una società svolgeva attività di factoring detto «in senso improprio», nell'ambito della quale i clienti le cedevano i propri crediti commerciali, ottenendo una somma corrispondente ai crediti ceduti, detratta la remunerazione richiesta per il servizio. Per la società, i crediti commerciali fungevano da garanzia per l'importo versato al cliente. I pagamenti relativi alle fatture cedute [sic] alla società venivano effettuati sul conto della società stessa, la quale si occupava altresì del sollecito e del recupero in caso di ritardo del debitore. Il rischio di insolvenza rimaneva a carico del cliente e la società era autorizzata a riscuotere l'importo del credito dal suo cliente, qualora il credito commerciale ceduto non fosse stato soddisfatto in un periodo compreso tra i 14 e i 30 giorni dalla sua scadenza – a seconda dell'accordo. A fronte della prestazione di servizi, la società addebitava al cliente un compenso percentuale in base all'importo dei crediti, ossia una provvigione, nonché, se del caso, le spese di gestione delle fatture.

(35) Nella sua decisione *KHO 2022:17*, questo Collegio affermava che la società, prestando i propri servizi, aveva messo a disposizione del suo cliente il capitale corrispondente all'importo dei crediti commerciali ceduti, sebbene il debitore non avesse ancora pagato. Ne conseguiva che l'attività della società consiste, per sua natura, nella concessione di un prestito ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, punto 2, della legge sull'IVA oppure nella concessione di un credito ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA. Ad avviso di questo

<sup>2</sup> <https://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2013/201302530> [NdT: riferimento alla decisione citata, in lingua finlandese].

<sup>3</sup> <https://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2022/202200313h> [NdT: riferimento alla decisione citata, in lingua finlandese].

Collegio, la concessione del credito da parte della società non potrebbe essere considerata una prestazione accessoria rispetto al servizio di ricupero dei crediti e l'attività di factoring in senso improprio, in cui rientrerebbe tanto la concessione del credito quanto il ricupero dei crediti, non potrebbe essere trattata come una prestazione indivisibile dal punto di vista economico ai fini dell'IVA. Il regime fiscale di tali prestazioni di servizi verrebbe determinato in maniera separata e indipendente l'una dall'altra. Di conseguenza, la società non era tenuta a versare l'IVA sulla provvigione addebitata al cliente nella misura in cui detta provvigione costituiva il corrispettivo per la concessione del credito.

### **Normativa e giurisprudenza dell'Unione pertinenti**

#### ***Direttiva IVA 2006/112/CE***

(36) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, sono soggette all'IVA le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.

(37) Ai sensi del successivo articolo 9, paragrafo 1, primo comma, si considera «soggetto passivo» chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività. In base al secondo comma, si considera «attività economica» ogni attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità.

(38) L'articolo 24, paragrafo 1, della stessa direttiva, dispone che si considera «prestazione di servizi» ogni operazione che non costituisce cessione di beni.

(39) In forza dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva in discorso, gli Stati membri esentano la concessione e la negoziazione di crediti nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi.

(40) Ai sensi della lettera d) della medesima disposizione, gli Stati membri devono esentare le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del ricupero dei crediti.

#### ***Giurisprudenza della Corte di giustizia***

##### ***Ricupero crediti, in particolare factoring in senso proprio, e acquisto di crediti***

(41) Nella sentenza del 6 marzo 2003, *MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring* (C-305/01, EU:C:2003:377), la Corte di giustizia si è pronunciata sul regime IVA del factoring. La sentenza riguardava il cosiddetto factoring in senso proprio, in cui il rischio di insolvenza correlato ai crediti acquistati dalla società viene

trasferito a quest'ultima senza diritto di rivalsa nei confronti del cliente. La sentenza contiene altresì osservazioni in merito al factoring in senso improprio.

(42) Con la sentenza veniva stabilito che la sesta direttiva 77/388/CEE dev'essere interpretata nel senso che un operatore che acquisti crediti assumendo il rischio d'insolvenza dei debitori e che, come corrispettivo, fatturi ai propri clienti una commissione esercita un'attività economica ai sensi degli articoli 2 e 4 della stessa direttiva. Inoltre un'attività economica, con cui un operatore acquisti crediti assumendo il rischio d'insolvenza dei debitori e, come corrispettivo, fatturi ai propri clienti una commissione, costituisce un «ricupero dei crediti» ai sensi dell'articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, in fine, della sesta direttiva ed è pertanto esclusa dall'esenzione stabilita dalla stessa disposizione.

(43) Dai punti 15, 17 e 18 della sentenza risulta che la società doveva accreditare al cliente l'importo nominale dei crediti acquistati. Dall'accredito venivano dedotte una commissione di factoring del 2% del valore nominale e una commissione di star del credere dell'1%. Il cliente si obbligava inoltre al pagamento degli interessi nei confronti della società. Lo star del credere si riteneva sorto in caso di mancato pagamento da parte dei rivenditori 150 giorni dopo la scadenza della rispettiva fattura.

(44) Ai sensi dei punti 49, 50 e 52 della sentenza, la società forniva un servizio al cliente, il quale consisteva essenzialmente nel sollevare quest'ultimo dalle operazioni di ricupero dei crediti e dal rischio di mancato pagamento degli stessi. La commissione di factoring e la commissione di star del credere costituivano il corrispettivo di fatto dell'attività economica esercitata dalla società, vale a dire le prestazioni di servizi che la stessa forniva al cliente. Attività di factoring in senso proprio come quelle oggetto della causa rientravano nel campo di applicazione dell'IVA.

(45) Dal punto 75 della sentenza si evince che le eccezioni ad una disposizione derogatoria, segnatamente l'esenzione fiscale, devono essere oggetto di interpretazione estensiva. Nelle versioni linguistiche inglese e svedese, la nozione di «factoring» di cui all'articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, in fine, della sesta direttiva comprenderebbe sia il factoring in senso proprio sia il factoring in senso improprio. Come stabilito dal successivo punto 77, nelle altre versioni linguistiche la nozione di «ricupero dei crediti» va interpretata nel senso che comprende tutte le forme di factoring. Infatti, per la sua natura oggettiva il factoring ha come scopo essenziale il ricupero e l'incasso di crediti di un terzo. Pertanto il factoring dev'essere considerato una mera variante del concetto più generale di «ricupero dei crediti», a prescindere per il resto dalle modalità secondo le quali viene praticato.

(46) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la nozione di «ricupero dei crediti» di cui all'articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, della sesta direttiva indica operazioni finanziarie volte ad ottenere il pagamento di un debito in denaro

(v. sentenza del 28 ottobre 2010, Axa UK plc, C-175/09, EU:C:2010:646, punto 31, e la summenzionata sentenza C-305/01, punto 78).

(47) Nella sentenza del 14 luglio 2011, GFKL Financial Services (C-93/10, EU:C:2011:700), la Corte di giustizia ha dichiarato che gli articoli 2, punto 1, e 4 della sesta direttiva devono essere interpretati nel senso che un operatore che acquisti, a proprio rischio, crediti in sofferenza ad un prezzo inferiore al loro valore nominale non effettua una prestazione di servizi a titolo oneroso, ai sensi di detto articolo 2, punto 1, e non compie un'attività economica che ricade nella sfera di applicazione di tale direttiva qualora la differenza tra il valore nominale dei crediti ed il loro prezzo di acquisto rifletta il valore economico effettivo dei crediti medesimi al momento della loro cessione.

(48) Ai punti 21 e 22 di tale sentenza, la Corte di giustizia faceva riferimento alla sua sentenza nella causa MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring sottolineando che, nell'ambito dell'operazione di cessione dei crediti oggetto della causa da cui è scaturita detta sentenza, il cessionario dei crediti si impegnava a fornire al cedente servizi di factoring in contropartita dei quali riceveva una remunerazione, vale a dire una commissione di factoring e un premio di star del credere. Tuttavia, diversamente dalla fattispecie oggetto della causa da cui è scaturita la citata sentenza MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring, dall'esposizione dei fatti nella causa GFKL Financial Services si evince che il cessionario dei crediti non avrebbe ricevuto alcun corrispettivo da parte del cedente, ragion per cui si è ritenuto che non avesse compiuto un'attività economica ai sensi dell'articolo 4 della sesta direttiva né fornito una prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della stessa direttiva.

#### *Concessione di crediti*

(49) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, le operazioni esentate a norma dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA vengono definite in funzione della natura delle prestazioni di servizi fornite e non in funzione del prestatore o del destinatario del servizio, di modo che l'applicazione di dette esenzioni non dipende dallo status dell'ente che fornisce tali servizi (v., ad esempio, sentenza del 17 dicembre 2020, Franck d.d., Zagreb (C-801/19, EU:C:2020:1010, punto 34).

(50) In base al successivo punto 35 di tale sentenza, l'espressione «concessione e negoziazione di crediti», figurante nella disposizione summenzionata, deve essere interpretata in senso ampio, di modo che la sua portata non può essere limitata ai soli prestiti e crediti concessi da organismi bancari e finanziari. Tale interpretazione è corroborata dalla finalità del sistema comune istituito dalla direttiva IVA che tende, segnatamente, a garantire ai soggetti passivi una parità di trattamento.

(51) Secondo il punto 36, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia risulta che la concessione di crediti, ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della

direttiva IVA, consiste, in particolare, nella messa a disposizione di capitale dietro corrispettivo. Il seguente punto 37 dichiara che il corrispettivo è versato, segnatamente, mediante il pagamento di interessi, ma non si possono escludere altre forme di remunerazione.

(52) Al punto 38 della sentenza del 6 ottobre 2022, *O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O* (C-250/21, EU:C:2022:757), la Corte di giustizia ha dichiarato, riguardo a un sub-partecipante nell'ambito del contratto ivi in esame, che la circostanza che detto sub-partecipante sia esposto a perdite potenziali e sopporti così il rischio di credito è inerente a qualsiasi concessione di credito, a prescindere dal fatto che tale rischio derivi dal mancato pagamento, da parte dei debitori, dei crediti i cui proventi gli sono trasferiti o dall'insolvenza della sua controparte contrattuale diretta.

*Prestazioni ripartibili e indivisibilità delle prestazioni o indipendenza delle prestazioni di servizi*

(53) La Corte di giustizia si è occupata in diverse sentenze della questione se gli elementi o gli atti che formano parte di un'operazione debbano essere considerati come una o più prestazioni ai fini dell'applicazione della direttiva IVA e come ciò influisca, ad esempio, sull'imponibilità di una vendita. V., ad esempio, le sentenze del 19 luglio 2012, *Deutsche Bank* (C-44/11, EU:C:2012:484); del 2 luglio 2020, *Blackrock Investment Management (UK)* (C-231/19, EU:C:2020:513), e del 25 febbraio 1999, *Card Protection Plan Ltd (CPP)* (C-349/96, EU:C:1999:93).

### **Necessità della domanda di pronuncia pregiudiziale**

(54) Ad avviso di questo Collegio, il factoring sotto forma di anticipo fatture dovrebbe essere considerato una prestazione di servizi a titolo oneroso che rientra nel campo di applicazione della direttiva IVA. Tuttavia, non sarebbe del tutto chiaro il modo in cui le disposizioni sulle esenzioni di detta direttiva debbano essere interpretate riguardo alle diverse commissioni addebitate per una prestazione di servizi del genere.

(55) Questo Collegio ritiene che debba essere fornita un'interpretazione del regime IVA del factoring sotto forma di cessione di crediti, di cui trattasi nel caso in esame, in considerazione delle diverse disposizioni della direttiva IVA e della giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla loro interpretazione. La necessità di interpretazione riguarda, in particolare, la questione se sia ammissibile che il factor, il quale acquista i crediti dal suo cliente, venda allo stesso tempo al cliente prestazioni di servizi che rientrano, in parte, nel campo di applicazione della direttiva.

(56) In base alla sentenza nella causa C-305/01, *MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring*, e all'interpretazione già fornita da questo Collegio nella sentenza KHO 2013:129, nel factoring sotto forma di cessione di crediti le commissioni addebitate dalla società ineriscono al ricupero dei crediti e sono pertanto soggette a IVA. Tuttavia, tale interpretazione non è chiara sotto diversi aspetti.

(57) Nella sentenza pronunciata nella causa C-93/10, GFKL Financial Services, la Corte di giustizia affermava che l'acquisto, a proprio rischio, di crediti in sofferenza ad un prezzo inferiore al loro valore nominale non costituisce una prestazione di servizi a titolo oneroso ai sensi dell'articolo 2, punto 1, lettera c), e dell'articolo 9 della direttiva IVA. Benché il factoring sotto forma di cessione di crediti di cui trattasi non abbia ad oggetto crediti non pagati bensì crediti con scadenza futura, questo Collegio continua a nutrire dubbi sul fatto che detta circostanza consenta di dare una spiegazione ai diversi risultati cui si è pervenuto nelle cause C-305/01 e C-93/10. Lo stesso vale riguardo al quesito formale volto a stabilire se le parti abbiano convenuto separatamente un compenso *ad hoc* oppure se quest'ultimo venga compreso direttamente nel prezzo di acquisto dei crediti.

(58) Nella presente causa la provvigione di finanziamento addebitata dalla società è tanto più alta quanto più lungo è il termine di pagamento convenuto per il finanziamento del credito ceduto. È possibile sostenere che in entrambe le forme di factoring si tratti di una voce analoga agli interessi e giungere alla stessa conclusione del Keskusverolautakunta, nel senso che detta provvigione costituisce il corrispettivo di un servizio finanziario. In alternativa, nel factoring sotto forma di cessione di crediti sarebbe altresì ipotizzabile che la provvigione di cui trattasi non costituisca una commissione addebitata dalla società al cliente ai sensi della legge sull'IVA, bensì una rettifica grazie alla quale il prezzo di acquisto del credito viene adeguato al suo valore corrente attualizzato, vale a dire al suo valore economico effettivo.

(59) Questo Collegio rileva che, nella causa C-305/01, MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring, la società di factoring aveva continuato ad applicare gli interessi al proprio cliente anche dopo avergli addebitato commissioni fisse, con la conseguenza che continuava a sussistere un rapporto giuridico sinallagmatico tra la società di factoring e il cliente. Nella fattispecie in esame, quanto al factoring sotto forma di cessione di crediti, la titolarità del credito e il rischio di insolvenza vengono trasferiti direttamente dal cliente alla società e quest'ultima non addebita più al cliente alcun interesse o altro tipo di remunerazione. Le misure volte al recupero dei crediti poste in essere dalla società riguardano pertanto i suoi propri crediti.

(60) Questo Collegio rileva inoltre che nessuna delle versioni linguistiche della direttiva IVA 2006/112/CE attualmente vigente menziona più esplicitamente il factoring oltre al recupero dei crediti.

(61) A parere di questo Collegio, le sentenze C-305/01, MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring, e C-175/09, Axa UK, vertevano sull'interpretazione dell'articolo 13, parte B, lettera d), punto 3, in particolare, della sesta direttiva, riguardo alle esenzioni previste per i servizi finanziari. Detta [disposizione] corrisponde all'articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA attualmente vigente. Tuttavia nelle sentenze non è stata esaminata la disposizione corrispondente all'articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA riguardante l'esenzione della concessione di crediti.

(62) Questo Collegio ritiene che sia necessario chiarire se, in particolare, anche riguardo ad una parte del factoring, possa trattarsi di un servizio di ricupero crediti soggetto a IVA riguardo al quale la remunerazione ricevuta dalla società presenta un carattere analogo agli interessi. Nella causa C-305/01, MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring, non è stato necessario pronunciarsi sull'assoggettamento a IVA degli interessi pagati in base alla situazione debitoria giornaliera.

(63) In base alle informazioni fornite nel caso in esame, il factoring è considerato, nella prassi tributaria finlandese, a prescindere dalla decisione KHO 2013:129 di questo Collegio, in parte come ricupero crediti soggetto a IVA e in parte come concessione di crediti o altra forma di finanziamento esente. Il ruling preventivo del Keskusverolautakunta è ovviamente in linea con la prassi tributaria finlandese.

(64) Nella sentenza KHO 2022:17, avente ad oggetto il factoring in senso improprio, questo Collegio affermava che dalla giurisprudenza della Corte di giustizia non poteva desumersi che la concessione di un credito nell'ambito del factoring costituisca parte di una prestazione di servizi rilevante ai fini dell'IVA, e che il servizio venduto sotto la designazione di factoring sia in ogni caso soggetto a IVA. Dovrà essere deciso caso per caso se si tratti di un'attività soggetta a IVA o di un servizio finanziario in tutto o in parte esente, tenendo conto della natura dell'attività.

(65) È possibile che il servizio di factoring consista, in sostanza, in un finanziamento in parte analogo ad un prestito che non presenta una correlazione così stretta con la prestazione dei servizi di gestione o ricupero dei crediti, soggetta a IVA ed eventualmente combinata al factoring, da costituire con essa una prestazione indivisibile. Ciò vale, in particolare, per il factoring sotto forma di anticipo fatture. La valutazione del factoring come attività interamente soggetta a IVA comporterebbe anche un diverso regime IVA delle varie attività di finanziamento e di concessione di credito.

(66) A parere di questo Collegio, il regime IVA del factoring non è armonizzato nei diversi Stati membri. Si registrano evidenti differenze nel trattamento fiscale tra Finlandia e Svezia, ad esempio.

(67) La società contesta la tesi del Keskusverolautakunta dinanzi a questo Collegio nella parte in cui esso considera la provvigione di finanziamento o le altre commissioni addebitate all'impresa cliente come il corrispettivo di un servizio finanziario esente riguardante la concessione di un credito. Ad avviso della società, sia il factoring sotto forma di anticipo fatture sia il factoring sotto forma di cessione di crediti consistono in attività di gestione e ricupero dei crediti interamente soggette a IVA.

(68) Ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, punto 2, della legge sull'IVA, non solo la concessione di credito, ma anche altre forme di finanziamento sono considerate servizi finanziari esenti.

(69) La disposizione sulle esenzioni della direttiva IVA non contempla altre forme di finanziamento. Qualora la direttiva dovesse essere interpretata nel senso che l'esenzione non si estende ai compensi di cui trattasi nella fattispecie in esame, l'interpretazione del diritto nazionale potrebbe non essere pienamente conforme alla direttiva, con la conseguente necessità di verificare se le disposizioni pertinenti della direttiva abbiano un carattere così chiaro e incondizionato da poter essere loro attribuito un effetto diretto su richiesta del soggetto passivo.

(70) Dato che la decisione sulla controversia pendente esige un'interpretazione degli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 9, paragrafo 1, e 135, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva IVA, occorre sottoporre una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia.

(71) La domanda di pronuncia pregiudiziale può essere limitata alla provvigione di finanziamento e alle spese di apertura. Allorché acclarata la corretta interpretazione del diritto dell'Unione sotto tale profilo, questo Collegio potrà esaminare le osservazioni relative agli altri compensi avvalendosi di detta interpretazione.

(72) La A Oy e il Veronsaajien oikeudenvälvontayksikkö sono stati ascoltati in merito alla domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte di giustizia.

### **Questioni pregiudiziali**

1. Qualora una società di factoring acquisti da un cliente crediti fatturati con scadenza futura, in modo tale che il rischio di insolvenza ad essi inerenti venga trasferito dal cliente alla società (factoring sotto forma di cessione di crediti):

a) se la provvigione di finanziamento addebitata dalla società per ciascun credito oggetto del contratto, espressa in percentuale, debba essere considerata come una voce di rettifica del prezzo di acquisto dei crediti o come un'altra voce non rientrante nel campo di applicazione della direttiva IVA, oppure

b) se l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 9 della direttiva IVA debbano essere interpretati nel senso che la società fornisce al proprio cliente una prestazione di servizi a titolo oneroso rientrante nel campo di applicazione della direttiva IVA a fronte della provvigione di finanziamento di cui alla prima questione, lettera a).

2. Se le spese fisse di apertura addebitate al cliente nell'ambito del factoring sotto forma di cessione di crediti ai fini dell'impostazione e dell'avvio della procedura di factoring debbano essere considerate come un corrispettivo per la fornitura al cliente di una prestazione di servizi rientrante nel campo di applicazione della direttiva IVA.

3. Qualora i compensi di cui alla prima e alla seconda questione, addebitati nell'ambito del factoring sotto forma di cessione di crediti, debbano essere considerati come il corrispettivo di una prestazione di servizi rientrante nel campo di applicazione della direttiva IVA:

a) se l'articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, sulla concessione di crediti, o l'articolo 135, paragrafo 1, lettera d), sulle operazioni relative ai pagamenti o ai crediti, debbano essere interpretati nel senso che la provvigione di finanziamento o le spese di apertura addebitate al cliente devono essere considerate come il corrispettivo per la vendita di una prestazione di servizi in regime di esenzione, oppure

b) se l'articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che si tratta di un corrispettivo a fronte del recupero dei crediti, da considerarsi come una prestazione di servizi imponibile, oppure di un'altra prestazione di servizi imponibile.

4. Qualora una società di factoring fornisca ai propri clienti un finanziamento mediante la concessione di un credito in modo tale che i crediti fatturati del cliente fungano da garanzia per il finanziamento erogato dalla società (factoring sotto forma di anticipo fatture):

a) se l'articolo 135, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IVA, sulla concessione di crediti, o l'articolo 135, paragrafo 1, lettera d), sulle operazioni relative ai pagamenti o ai crediti, debbano essere interpretati nel senso che la provvigione di finanziamento addebitata al cliente per ciascun credito oggetto dell'accordo e le spese di apertura per le attività finalizzate all'impostazione e all'avvio del contratto di factoring devono essere considerate, almeno in parte, come il corrispettivo di una prestazione di servizi in regime di esenzione, oppure

b) se l'articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che si tratta del corrispettivo a fronte del recupero dei crediti, da considerarsi come una prestazione di servizi imponibile, oppure di un'altra prestazione di servizi imponibile.

5. Qualora la provvigione di finanziamento o le spese di apertura addebitate nell'ambito del factoring sotto forma di cessione di crediti o del factoring sotto forma di anticipo fatture debbano essere considerate nel loro insieme come il corrispettivo di una prestazione di servizi imponibile sulla base della terza e quarta questione, se il carattere imponibile della prestazione di servizi in forza della direttiva sia così chiaro e incondizionato da potergli attribuire un effetto diretto su domanda del soggetto passivo, sebbene l'esenzione prevista dalla legge nazionale sull'IVA includa altre forme di finanziamento oltre alla concessione di crediti.

A seguito del ricevimento della sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia sulle questioni summenzionate, questo Collegio adotterà una decisione definitiva nel merito.

Korkein hallinto-oikeus (Corte suprema amministrativa):

(...) [OMISSIS]

DOCUMENTO DI LAVORO